

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 1: Denominazione della sostanza/del preparato e del produttore

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale **PowerFlex**  
Numero di registrazione (REACH) non rilevante (miscela)  
Identificatore unico di formula (UFI) UFI: non pertinente

#### 1.2. Impiego identificato del preparato/della miscela ed impieghi sconsigliati

Impieghi identificati Rivestimento  
Vedi Scheda tecnica  
Impieghi sconsigliati Vedi Scheda tecnica

#### 1.3. Informazioni sul fornitore che ha redatto la scheda di sicurezza

##### Baumit GmbH

Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Österreich

Tel. +43 (0)501 888 0  
E-mail: office@baumit.com

#### 1.4. Numero di telefono di emergenza

Centro antiveleni			
Paese	Denominazione dell'ente	CAP/Località	Tel.
Italia	CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica H24 lun - dom	27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10	+ 39 0382-24444

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione del preparato

A norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe di pericolo e Categoria	Fraresi di rischio
4.1C	Pericoloso per le acque (tossicità cronica per le acque)	3	Aquatic Chronic 3	H412

Per il testo completo vedere la SEZIONE 16

Principali effetti chimico-fisici dannosi, effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Lo sversamento del prodotto e la presenza di acqua estinguente possono determinare inquinamenti delle acque.

#### 2.2 Elementi per l'etichettatura

Etichettatura a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

- Indicazione di pericolo: non richiesta

- Pittogrammi: non richiesti

- Fraresi di rischio

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

- Consigli di prudenza

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P260: Non respirare gli aerosol.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Elementi integrativi per l'etichettatura

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761- 7], sostanze di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247- 500- 7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare reazioni allergiche.

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

- Regolamento sui prodotti biocidi (BPR)

Contiene

Agenti biocidi
Nome della sostanza
Tetrametilolacetilendiurea [N.CE 226-408-0]
Sostanza di reazione di 2H-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)
Terbutrina [N. CE 212-950-5]
2-octil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one [N. CE 220-120-9]

### 2.3 Altri pericoli

Particolare pericolo di scivolamento sul prodotto sversato. Il prodotto contiene particelle polimeriche sintetiche < 5 mm che in base al Regolamento (CE) 2023/2055 si considerano microplastiche, delle quali va evitata una dispersione nell'ambiente. Indicazioni per lo smaltimento: vedi Sezione 13 + sezione 7: Manipolazione e stoccaggio.

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT e vPvB in concentrazione  $\geq 0,1\%$ .

#### Interferenza con il sistema endocrino

Non contiene interferenti endocrini (ED) in concentrazione  $\geq 0,1$ .

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)

## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)





### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non rilevante (miscela)

#### 3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Nome della sostanza	Identificatore	Peso %	Classificazione a norma GHS	Pittogrammi
Idrossido di alluminio	N. CAS 21645-51-2 N. CE 244-492-7	10 - < 25	Acute Tox 4 / H332	
Quarzo (SiO <sub>2</sub> )	N. CAS 14808-60-7 N. CE 238-878-4	1 - < 2,5		
Terbutrina [N. CE 212-950-5]	N. CAS 886-50-0	0,0015 < 0,015	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2He [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3- one [N. CE 220-239- 6] (3:1)	N. CAS 55965-84-9 N. di indice 613-167-00-5 N. di reg. REACH 01-2120764691-48- xxxx	0,00015< 0,0015	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 2 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
2-octil-2H-isotiazol-3- one	N. CAS 26530-20-1 N. CE 247-761-7 N. di indice 613-112-00-5 N. di reg. REACH 01-2120768921-45- xxxx	0,00015 < 0,0015	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1 / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

Nome della sostanza	Limiti specifici di concentrazione	Fattori M	ATE	Via di esposizione
Idrossido di alluminio	-	-	11,06 mg/l/4h 3,8 mg/l/4h	Inal.: vapori Inal.: polveri, aerosol
Terbutrina [N. CE 212-950-5]	-	Fattore M (acuto) = 100.0 Fattore M (cronico) = 100.0	500 mg/kg	Orale
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	Fattore M (acuto) = 100.0 Fattore M (cronico) = 100.0	100 mg/kg 50 mg/kg 0,5 mg/l/4h 0,05 mg/l/4h	Orale Dermica Inalazione: vapori Inalazione: polveri, aerosol
2-octil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]	Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	Fattore M (acuto) = 100.0 Fattore M (cronico) = 100.0	125 mg/kg 311 mg/kg 0,5 mg/l/4h 0,27 mg/l/4h	Orale Dermica Inalazione: vapori Inalazione: polveri, aerosol

Testo completo delle abbreviazioni: vedi SEZIONE 16

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Indicazioni generali

Tenere l'infortunato sotto osservazione, allontanandolo dalla zona del pericolo. Sistemarlo in posizione sicura, coperto e al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. In presenza di disturbi o in casi dubbi rivolgersi ad un medico. Se l'infortunato non è cosciente, metterlo in posizione di decubito laterale. Non somministrare nulla per via orale.

##### Inalazione

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio far intervenire immediatamente personale medico e avviare le misure di primo soccorso. Assicurare una buona ventilazione.

##### Contatto con la pelle

Lavare con abbondante acqua e sapone.

##### Contatto con gli occhi

Togliere eventuali lenti a contatto e sciacquare subito e per almeno 10 minuti a palpebre aperte in abbondante acqua corrente.

##### Ingestione

SOLO se l'infortunato è cosciente, fargli sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti acuti o ritardati

Non sono al momento noti sintomi ed effetti.

#### 4.3 Indicazioni di primo soccorso medico o trattamento speciale

Nessuna.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1 Estinguenti

Estinguenti adatti

Acqua nebulizzata, estinguenti in polvere BC, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Estinguenti inadatti

Acqua in getto.

#### 5.2 Pericoli particolari derivanti dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>).

#### 5.3 Indicazioni per lo spegnimento

Non inalare i gas di esplosioni e incendi. Adeguare gli interventi di spegnimento all'ambiente. Non disperdere nella canalizzazione e nelle acque l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio. Raccogliere separatamente le acque contaminate.

Estinguere l'incendio adottando le normali misure cautelative e mantenendosi a distanza di sicurezza.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezione individuale e procedure da adottare nelle emergenze

Personale non addestrato alle emergenze

Trasferire il personale non addestrato in luogo sicuro.

Squadre di intervento

In presenza di vapori, polveri, aerosol e gas va indossato un apparecchio autorespiratore.

#### 6.2 Misure ambientali

Evitare la dispersione nella rete fognaria o nelle acque di superficie e freatiche, separando e smaltendo separatamente le acque contaminate.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### 6.3 Metodi di decontaminazione

Indicazioni sulle modalità di prevenzione degli sversamenti e della dispersione nell'ambiente

Coprire la canalizzazione.

Indicazioni sulle modalità di raccolta in caso di sversamento

Asciugare con materiali assorbenti (per es. stracci, tessuti), raccogliendo il materiale solido con segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, leganti universali.

Tecniche di raccolta adatte

Impiegare sostanze adsorbenti.

Altre indicazioni sullo sversamento e sulla dispersione ambientale

Smaltire in recipienti adatti. Ventilare l'area interessata.

### 6.4 Rinvio ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedi Sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedi Sezione 8. Materiali incompatibili: vedi Sezione 10. Indicazioni per lo smaltimento: vedi Sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

### 7.1 Misure precauzionali per la manipolazione in sicurezza

Raccomandazioni

- Misure per la prevenzione di incendi e di formazione di aerosol e polveri  
Avvalersi della ventilazione naturale. Impiegare il prodotto solo in luoghi ben ventilati.

- Indicazioni sull'igiene generale sul posto di lavoro

Dopo l'uso, lavarsi le mani. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.

Prima di entrare in locali adibiti al consumo di alimenti togliersi gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati. Non conservare cibi e bevande assieme a sostanze chimiche. Per le sostanze chimiche non utilizzare contenitori abitualmente impiegati per gli alimenti. Tenere il prodotto lontano da alimenti, bevande e mangimi.



# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio in sicurezza, tenendo conto della compatibilità ambientale

Contrasto degli effetti

Proteggere da influenze esterne, quali gelo

### 7.3 Utilizzi finali specifici

Per un'indicazione generale vedere la Sezione 16.

## SEZIONE 8: Limitazione e controllo dell'esposizione / Protezione individuale

### 8.1 Parametri da controllare

Valori limite per l'esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro)

Paese	Sostanza	N. CAS	Identificatore	SMW (ppm)	SMW (mg/m³)	KZW (ppm)	KZW (mg/m³)	Mow (ppm)	Mow (mg/m³)	Nota	Fonte
AT	Polvere fine di quarzo (biossido cristallino di silicio, alveolare)	1480 8-60-7	MAK		0,05					r	GKV
AT	Idrossido di alluminio	N. CAS 2164 5-51-2	MAK		10		20 (60 min)			i	GKV
AT	Idrossido di alluminio	N. CAS 2164 5-51-2	MAK		5		10 (60 min)			r	GKV
AT	2-octil-2H-isotiazol-3-one	2653 0-20-1	MAK		0,05				0,05	i, H	GKV
AT	2-metil-2H-isotiazol-3-one		MAK		0,05						GKV
AT	Miscela di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	5596 5-84-9	MAK		0,05						GKV
UE	Gel di silice, cristallino	1480 8-60-7	IOELV		0,1					dust r	2017/2398/UE

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### Legenda

dust	in forma di polvere
H	Riassorbibile per la pelle
i	Frazione inalabile
KZW	Valore limite dell'esposizione breve (valore limite non superabile riferito ad un tempo di 15 minuti, se non diversamente indicato)
Mow	Valore istantaneo: indica il valore soglia che non va mai superato (ceiling value)
r	Frazione alveolare
SMW	Valore medio per turno di lavoro (valore limite di esposizione di lungo periodo); è il valore medio, misurato o calcolato, ponderato su un arco di tempo di 8 ore (se non diversamente indicato)

### Valori limite biologici

Paese	Sostanza	Parametro	Riferimento	Identificatore	Valore	Fonte
AT	Idrossido di alluminio	Alluminio	df, crea	BGW	60 µg/g	VGÜ

### Legenda

crea	creatinina
df	polveri e fumi

### DNEL rilevanti di singoli componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Identificatore	Valore soglia	Soggetto da proteggere, via di esposizione	Impiego in	Durata dell'esposizione
Idrossido di alluminio	N. CAS 21645-51-2	DNEL	10,76 mg/m <sup>3</sup>	Uomo, inalazione	Lavoratori (industria)	Cronica - effetti sistemici
Idrossido di alluminio	N. CAS 21645-51-2	DNEL	10,76 mg/m <sup>3</sup>	Uomo, inalazione	Lavoratori (industria)	Cronica - effetti locali
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	DNEL	0,02 mg/m <sup>3</sup>	Uomo, inalazione	Lavoratori (industria)	Cronica - effetti locali
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	DNEL	0,04 mg/m <sup>3</sup>	Uomo, inalazione	Lavoratori (industria)	Acuta - effetti locali

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### PNEC rilevanti di singoli componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Identificatore	Valore soglia	Soggetto da proteggere, via di esposizione	Impiego in	Durata dell'esposizione
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	PNEC	3,39 µg/l	Organismi acquatici	Acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	PNEC	3,39 µg/l	Organismi acquatici	Acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	PNEC	0,23 mg/l	Organismi acquatici	Impianti di depurazione (STP)	Tempi brevi (singola esposizione)
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	PNEC	0,027 mg/kg	Organismi acquatici	Sedimenti in acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	PNEC	0,027 mg/kg	Organismi acquatici	Sedimenti in acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	PNEC	0,01 mg/kg	Organismi terrestri	Suolo	Tempi brevi (singola esposizione)

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)

## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

CE 220-239-6] (3:1)						
2-octil-2H-isotiazol- 3-one [N. CE 247- 761-7]	26530-20- 1	PNEC	2,2 µg/l	Organismi acquatici	Acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
2-octil-2H-isotiazol- 3-one [N. CE 247- 761-7]	26530-20- 1	PNEC	0,22 µg/l	Organismi acquatici	Acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
2-octil-2H-isotiazol- 3-one [N. CE 247- 761-7]	26530-20- 1	PNEC	47,5 µg/kg	Organismi acquatici	Sedimenti in acqua dolce	Tempi brevi (singola esposizione)
2-octil-2H-isotiazol- 3-one [N. CE 247- 761-7]	26530-20- 1	PNEC	4,75 µg/kg	Organismi acquatici	Sedimenti in acqua marina	Tempi brevi (singola esposizione)
2-octil-2H-isotiazol- 3-one [N. CE 247- 761-7]	26530-20- 1	PNEC	8,2 µg/kg	Organismi terrestri	Suolo	Tempi brevi (singola esposizione)

### 8.2 Limitazione e controllo dell'esposizione

Dispositivi tecnici di controllo idonei

Ventilazione naturale.

Protezione personale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione del viso/degli occhi

Indossare occhiali/maschere protettive.

Protezione del viso/degli occhi



Indossare occhiali/maschere protettive

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare idonei guanti protettivi. Si considerano idonei i guanti resistenti alle sostanze chimiche testati in base alla EN 374. Prima dell'utilizzo verificarne la tenuta/impermeabilità. In caso di reimpiego pulire i guanti prima di toglierli, quindi asciugarli bene. In caso di impieghi particolari si raccomanda di verificare con il fabbricante la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti impiegati.

- Altre misure

Prevedere idonee pause, al fine di consentire la rigenerazione della cute. Si raccomanda altresì di utilizzare creme/pomate protettive. Dopo il contatto col prodotto, lavare bene le mani.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

Protezione delle vie respiratorie

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio autorespiratore.

Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale

Al fine di prevenire contaminazioni ambientali, impiegare contenitori adatti. Evitare lo sversamento nella rete fognaria o nelle acque di superficie e freatiche.

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni generali

Stato dell'aggregato	liquido (pastoso)
Colore	biancastro
Odore	caratteristico
Punto di fusione/congelamento	non determinato
Punto/range di ebollizione	100°C a 1.013 hPa
Infiammabilità	incombustibile
Limite inferiore e superiore di esplosione	non determinato
Punto di fiamma	non determinato
Temperatura di autoignizione	non determinata
Temperatura di decomposizione	non rilevante
pH	non determinato
Viscosità cinematica	non determinata
Solubilità	non determinata

Coefficiente di distribuzione

Coefficiente di distribuzione n-oottanolo/acqua (valore log)	Non disponibili informazioni
--	------------------------------

Pressione del vapore	32 hPa a 25 °C
----------------------	----------------

Densità e/o peso specifico

Peso specifico	1.566 - 1.914 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
Densità relativa del vapore	Non disponibili informazioni

Caratteristiche delle particelle	non rilevante (liquido)
----------------------------------	-------------------------

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### 9.2 Altre informazioni

Indicazioni sulle classi di pericolosità fisica	Classi di pericolosità secondo GHS (pericoli fisici): non rilevante
Altri parametri rilevanti per la sicurezza	Non disponibili ulteriori indicazioni

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

In relazione alla compatibilità ambientale si vedano i punti "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

### 10.2 Stabilità chimica

Vedi "Condizioni da evitare".

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

### 10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi che possano ragionevolmente formarsi nell'impiego, nello stoccaggio, nello sversamento e nel riscaldamento. Per i prodotti di combustione pericolosi si veda la Sezione 5.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1 Indicazione sulle classi di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati in relazione alla miscela.

##### Procedimento di classificazione

Il procedimento di classificazione della miscela si basa sui singoli componenti della stessa (formula di additività).

##### Classificazione in base al GHS (1272/2008/CE, CLP)

##### Tossicità acuta

Non classificabile quale acutamente tossico.

Tossicità acuta stimata (ATE) di singoli componenti della miscela

Denominazione della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Idrossido di alluminio	21645-51-2	Inalazione: vapori	11,06 mg/l/4h
Idrossido di alluminio	21645-51-2	Inalazione: polveri, aerosol	3,8 mg/l/4h
Terbutrina [N. CE 212-950-5]	886-50-0	orale	500 mg/kg
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	orale	100 mg/kg
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	dermica	50 mg/kg
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Inalazione: vapori	0,5 mg/l/4h
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Inalazione: polveri, aerosol	0,05 mg/l/4h
2-oetil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]	26530-20-1	orale	125 mg/kg
2-oetil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]	26530-20-1	dermica	311 mg/kg
2-oetil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]	26530-20-1	Inalazione: vapore	0,5 mg/l/4h
2-oetil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]	26530-20-1	Inalazione: polveri/aerosol	0,27 mg/l/4h

##### Reazione irritante/corrosiva sulla pelle

Non classificabile quale irritante/corrosivo.

##### Irritazione oculare grave/danni gravi agli occhi

Non classificabile quale irritante o gravemente dannoso per gli occhi.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle**

Contiene 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (N. CE 220-120-9). Può provocare reazioni allergiche.

### **Classificazione Octilisotiazolinone:**

Non sensibilizzante per la pelle in base ai risultati di verifica di miscele analoghe applicando criteri di trasferibilità come da Regolamento CLP, Art. 9(4): OCSE 429 LLNN (topo) - non sensibilizzante per la pelle - 54565 / 54568 / 55145 / 55147.

### **Mutagenicità delle cellule riproduttive**

Non classificabile quale mutageno.

### **Cancerogenicità**

Non classificabile quale cancerogeno.

### **Tossicità per la riproduzione**

Non classificabile quale tossico per la riproduzione.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola**

Non classificabile quale specificamente tossico per organi bersaglio - Esposizione singola.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta**

Non classificabile quale specificamente tossico per organi bersaglio - Esposizione ripetuta.

### **Pericolo di aspirazione**

Non classificabile quale pericoloso all'aspirazione.

## **11.2 Altre informazioni**

Non sono disponibili ulteriori dati.



# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Identificatore	Valore	Specie	Durata dell'esposizione
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	LC50	0,07 mg/l	Pesci	14 d
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	EC50	>0,18 mg/l	Invertebrati acquatici	21 d
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	ErC50	45,6 µg/l	Alghe	120 h

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	Processo	Tasso di degradazione	Tempo	Metodo	Fonte
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Formazione di CO <sub>2</sub>	38,8%	29 d		ECHA

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela

Nome della sostanza	N. CAS	BCF	Log KOW	BSB5/CSB
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	54	$\geq -0,34$ - $\leq 0,63$ (pH 7 a 10 °C)	
2-octil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]	26530-20-1	2,92	2,61 (pH: 7 a 25°C)	

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT e vPvB in concentrazione  $\geq 0,1\%$ .

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non contiene interferenti endocrini (ED) in concentrazione  $\geq 0,1\%$ .

#### 12.7 Altri effetti avversi

Dati non disponibili.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di raccolta e smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Codici rifiuto/denominazioni rifiuto in base alla LoW

15 01 02: Imballaggi in plastica

08 01 12: Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Dati rilevanti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere i residui nella rete fognaria. Evitare la dispersione dell'ambiente.

Raccogliere ulteriori indicazioni, avvalendosi della scheda di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di confezioni/contenitori

Gli imballaggi completamente vuoti possono venir avviati al riciclo. Gli imballaggi contaminati vanno considerati alla stregua del prodotto.

#### Nota

Rispettare le vigenti disposizioni nazionali o locali. I rifiuti vanno separati in modo da consentire il trattamento differenziato da parte dei preposti enti locali e nazionali.

#### 13.2 Imballaggi non puliti

Consigli:

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1	Numero ONU o numero ID	Non rientra nelle normative sul trasporto.
14.2	Nome di spedizione dell'ONU	Non rilevante.
14.3	Classi di pericolo per il trasporto	Nessuna.
14.4	Gruppo d'imballaggio	Non classificato.
14.5	Pericoli per l'ambiente	Non pericoloso per l'ambiente in base alle disposizioni sul trasporto di merci pericolose.
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non disponibili altri dati.
14.7	Trasporto di rinfuse per via mare secondo lo strumentario IMO	Non si considera trasporto di rinfuse.

#### Indicazioni in base ai singoli modelli ONU

**Trasporto di merci pericolose su strada, rotaia e via d'acqua interne (ADR/RID/ADN) - Ulteriori indicazioni**

Non soggetto alle normative ADR/RID/ADN

**Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG) - Ulteriori indicazioni**

Non soggetto alle normative IMDG

**Organizzazione internazionale per il trasporto aereo (ICAO-IATA-DGR) - Ulteriori indicazioni**

Non soggetto alle normative ICAO-IATA

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela Disposizioni comunitarie (UE)

##### Restrizioni secondo REACH, Allegato XVII

Sostanze con restrizioni secondo REACH, Allegato XVII.

Nome della sostanza	Nome come da elenco	N. CAS	N. CE	Tipo di registrazione	Note	Restrizioni	N.
Powerflex	Questo prodotto soddisfa i criteri per la classificazione in base al Regolamento n. 1272/2008/CE			1907/2006/CE Allegato XVII	Liquidi o miscele considerate pericolose in base alla Direttiva 1999/45/CE o che soddisfano i criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo elencate all'Allegato I del Regolamento 1272/2008/CE: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 Compromissione della funzione sessuale, infertilità nonché sviluppo, 3.8 tranne effetti narcotizzanti, 3.9 e 3.10 c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1	R3	3
Powerflex	Microparticelle di polimeri sintetici			1907/2006/CE Allegato XVII	Polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni	R78	78

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

					<p>seguenti:</p> <p>a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1% in peso di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;</p> <p>b) almeno l'1% in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:</p> <p>i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;</p> <p>ii) la lunghezza delle particelle uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.</p> <p>I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:</p> <p>a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;</p> <p>b) polimeri degradabili come dimostrato conformemente all'appendice 15</p> <p>c) polimeri aventi una solubilità</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

					superiore a 2/gl, come dimostrato conformemente all'appendice 16; d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.		
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)		55965-84-9					
2-octil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 247-761-7]		26530-20-1	247-761-7				
Terbutrina [N. CE 212-950-5]		886-50-0	212-950-5				

### Legenda

R3

1. Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, tranne per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, che:

- possano essere utilizzati come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
- presentino un pericolo in caso di aspirazione e siano etichettate con la frase di rischio H304.

4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal Comitato europeo di normazione (CEN).

5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio H304 e destinate alla vendita al pubblico rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1 dicembre 2010, «Ingerire anche un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
- b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio H304 e destinati alla vendita al pubblico rechino dal 1 dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione anche di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
- c) dal 1 dicembre 2010 gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio H304 e destinati alla vendita al pubblico siano imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro.

R78

1. Non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

2. Ai fini della presente voce si applicano le seguenti definizioni:

- a) "particella": una parte minuscola di materia, diversa da singole molecole, con limiti fisici definiti;
- b) "solido": una sostanza o miscela diversa da un liquido o da un gas;
- c) "gas": una sostanza o miscela che, a 50 °C, presenta una pressione di vapore superiore a 300 kPa (in valore assoluto) o è completamente gassosa a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
- d) "liquido": una sostanza o una miscela che soddisfa una delle condizioni seguenti:
  - i) la sostanza o miscela a 50 °C presenta una pressione di vapore non superiore a 300 kPa, non è completamente gassosa a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa e presenta un punto di fusione o punto di fusione iniziale al massimo pari a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
  - ii) la sostanza o miscela soddisfa i criteri dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4359-90 Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid (Metodo di prova standard per stabilire se un materiale è liquido o solido);
  - iii) la sostanza o miscela supera la prova di fluidità (prova del penetrometro) di cui all'allegato A, parte 2, capitolo 2.3.4, dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) concluso a Ginevra il 30 settembre 1957;
- e) "prodotto per il trucco": qualsiasi sostanza o miscela destinata a venire a contatto con determinate parti esterne del corpo umano, ossia l'epidermide, le sopracciglia e le ciglia, esclusivamente o principalmente al fine di modificarne l'aspetto.

3. Se la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici di cui alla presente voce non può essere determinata mediante i metodi analitici disponibili o la documentazione di accompagnamento, al fine di verificare la conformità al limite di concentrazione di cui al paragrafo 1, sono prese in considerazione soltanto le particelle aventi almeno le dimensioni seguenti:

- a) 0,1 µm per qualsiasi dimensione, per le particelle aventi tutte le dimensioni al massimo pari a 5 mm;
- b) 0,3 µm di lunghezza, per le particelle aventi una lunghezza al massimo pari a 15 mm e un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3.

4. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
- b) medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
- c) prodotti fertilizzanti dell'UE rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*2);
- d) additivi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*3),
- e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*4)
- f) alimenti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera d) del presente paragrafo, e mangimi quali definiti all'articolo 3, punto 4), di tale regolamento.

5. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:

- a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell'ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l'uso durante l'uso finale previsto;
- b) microparticelle di polimeri sintetici le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l'uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell'ambito di applicazione della presente voce;
- c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale previsto.

6. Il paragrafo 1 si applica come segue in merito agli usi seguenti:

- a) a decorrere dal 17 ottobre 2029, alle microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'incapsulamento di fragranze;
- b) a decorrere dal 17 ottobre 2027, ai "prodotti da sciacquare" quali definiti al punto 1, lettera a), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire ("microsfere");
- c) a decorrere dal 17 ottobre 2035, ai prodotti per le labbra quali definiti al punto 1, lettera e), del



# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, ai prodotti per le unghie quali definiti al punto 1, lettera g), del preambolo agli allegati da II a VI del medesimo regolamento e ai prodotti per il trucco rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo o contengano microsfere;

d) a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai prodotti da non sciacquare, quali definiti al punto 1, lettera b), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o c) del presente paragrafo;

e) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai detergenti, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 648/2004, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell'aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microsfere;

f) a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai "dispositivi" che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*5), fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsfere;

g) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai "prodotti fertilizzanti", quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento;

h) a decorrere dal 17 ottobre 2031, ai prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*6) e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (i) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati dalla lettera g) o h);

j) a decorrere dal 17 ottobre 2031, all'intenso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.

7. A decorrere dal 17 ottobre 2025 i fornitori di microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera a), forniscono le informazioni seguenti:

a) istruzioni per l'uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente;

b) la dichiarazione seguente: "Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio";

c) informazioni sulla quantità o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela;

d) informazioni generiche sull'identità dei polimeri contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12

8. A decorrere dal 17 ottobre 2026 i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera e), e a decorrere dal 17 ottobre 2025 i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 5 forniscono istruzioni per l'uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente.

9. A decorrere dal 17 ottobre 2031 e fino al 16 ottobre 2035 i fornitori dei prodotti di cui al paragrafo 6, lettera c), contenenti microparticelle di polimeri sintetici includono la seguente dichiarazione: "Questo prodotto contiene microplastiche.". Tuttavia i prodotti immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 non devono necessariamente recare detta dichiarazione fino al 17 dicembre 2031.

10. Le informazioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9 sono fornite sotto forma di testo chiaramente visibile, leggibile e indelebile o, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, sotto forma di pittogrammi. Il testo o i pittogrammi sono apposti sull'etichetta, sull'imballaggio o sul foglietto illustrativo dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici o, per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 7, sulla scheda di dati di sicurezza. Oltre al testo o ai pittogrammi, i fornitori possono fornire uno strumento digitale che dia accesso a una versione elettronica di tali informazioni.

Le istruzioni per l'uso e lo smaltimento, quando sono fornite conformemente ai paragrafi 7, 8 e 9 sotto forma di testo, sono redatte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, fatto salvo il caso in cui gli Stati membri interessati prevedano diversamente.

11. A decorrere dal 2026 i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali e, a decorrere dal 2027, gli altri fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici e gli altri utilizzatori a valle industriali che utilizzano microparticelle di polimeri sintetici presso siti industriali trasmettono all'Agenzia le informazioni seguenti entro il 31 maggio di ogni anno:

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

- a) una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell'anno civile precedente;
- b) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;
- c) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente durante il trasporto;
- d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga di cui al paragrafo 4, lettera a).
12. A decorrere dal 2027 i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettere b), d) ed e), e al paragrafo 5, immessi sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico trasmettono all'Agenzia le informazioni seguenti entro il 31 maggio di ogni anno:
- a) una descrizione degli usi finali per i quali le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato nell'anno civile precedente;
- b) per ogni uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, informazioni generiche sull'identità dei polimeri immessi sul mercato nell'anno civile precedente;
- c) per ciascun uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente durante il trasporto;
- d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga o alle deroghe applicabili di cui al paragrafo 4, lettera b), d) o e), o al paragrafo 5, lettera a), b) o c).
13. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri le informazioni trasmesse a norma dei paragrafi 11 e 12.
14. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici forniscono alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni specifiche sull'identità dei polimeri oggetto della presente voce contenuti in tali prodotti e sulla funzione di tali polimeri nei prodotti. Le informazioni specifiche sull'identità del polimero sono sufficienti per identificare inequivocabilmente i polimeri e comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punti da 2.1 a 2.2.3 e 2.3.5, 2.3.6 e 2.3.7, se del caso.
- Se le informazioni non sono disponibili per gli utilizzatori a valle industriali, essi ne fanno richiesta al loro fornitore entro sette giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità competenti e informano senza indugio le autorità della richiesta presentata.
- In caso di ricevimento della richiesta di cui al secondo comma, i fornitori forniscono le informazioni richieste, entro 30 giorni, all'utilizzatore a valle industriale o direttamente all'autorità competente che le richiede.
- Se il fornitore fornisce le informazioni all'utilizzatore a valle industriale, quest'ultimo provvede a trasmetterle senza indugio alle autorità competenti.
- Il fornitore, se fornisce le informazioni direttamente all'autorità, ne informa senza indugio l'utilizzatore a valle industriale interessato.
15. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti polimeri dichiarati esclusi dalla denominazione delle microparticelle di polimeri sintetici per motivi di degradabilità o solubilità forniscono senza indugio alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni che dimostrino che tali polimeri sono degradabili conformemente all'appendice 15 o solubili conformemente all'appendice 16, a seconda dei casi.
16. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023. Tuttavia il primo comma non si applica all'immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici per gli usi elencati al paragrafo 6.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### Reach, Allegato XVII, restrizione n. 78 relativa alle MPS

#### Microparticelle di polimeri sintetici (MPS) alle quali si applica una restrizione

Identità del polimero	Particelle contenenti MPS	Peso a secco della microparticella	Rilascio delle microparticelle
Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani in forma primaria			

### Elenco delle sostanze soggette ad omologazione (REACH, Allegato XIV) /

#### Lista delle sostanze candidate SVHC

Nessun componente presente nell'elenco.

### Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RohS)

Nessun componente presente nell'elenco.

### Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Nessun componente presente nell'elenco.

### Direttiva quadro sulle acque (WRR)

#### Elenco delle sostanze nocive (WRR)

Denominazione della sostanza	N. CAS	Elencato in	Osservazioni
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-2H-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [N. CE 220-239-6] (3:1)		a)	
Terbutrina [N. CE 212-950-5]	886-50-0	b)	
Terbutrina [N. CE 212-950-5]	886-50-0	c)	
Terbutrina [N. CE 212-950-5]		a)	
Idrossido di alluminio		a)	

#### Legenda

- a) Elenco non esaustivo delle principali sostanze nocive.
- b) Elenco delle sostanze prioritarie per la politica delle acque.
- c) Norme sulla qualità ambientale per le sostanze prioritarie e altre specifiche sostanze nocive.

### Regolamento sulla commercializzazione e l'impiego di sostanze base per esplosivi

Non rilevante.

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### Regolamento sulle sostanze organiche nocive persistenti (POP)

Nessun componente presente nell'elenco.

### Normative nazionali (Austria)

Regolamento sui liquidi infiammabili (VbF)

Non classificato.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica delle sostanze presenti nella miscela.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti

Sezione	Dicitura precedente (testo/valore)	Dicitura attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
13.1	Metodi di raccolta e smaltimento: Il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici - Regolamento (UE) 2023/2055 che limita le microparticelle polimeriche sintetiche. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, attenersi alle indicazioni di utilizzo e smaltimento del fabbricante. Lavorare il prodotto lasciando che si indurisca prima di venire riciclato o smaltito in base alle norme vigenti. Raccogliere l'acqua utilizzata per la pulizia e riutilizzarla o smaltirla attenendosi alle normative. Non disperderla nell'ambiente.	Metodi di raccolta e smaltimento: Il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.	Sì
15.1		Sostanze con restrizioni secondo REACH, Allegato XVII: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
15.1		REACH, Allegato XVII, Restrizione n. 78 (MPS)	Sì
15.1		Microparticelle di polimeri sintetici (MPS) alle quali si applica una restrizione: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
16		Abbreviazioni ed acronimi Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### Abbreviazioni ed acronimi

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni
2017/2398/EU	2017/2398/EU Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Acute tox	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures / Regolamento per il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna
ADR	European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road / Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada
Aquatic Acute	Pericoloso per le acque (tossicità acquatica acuta)
Aquatic Chronic	Pericoloso per le acque (tossicità acquatica cronica)
ATE	Tossicità acuta stimata (valore stimato della tossicità acuta)
BCF	Fattore di bioconcentrazione
BSB	Domanda biochimica di ossigeno
CAS	Chemical Abstracts Service (Banca dati dei composti chimici e loro codice univoco del CAS Registry Number)
CLP	Classification, labelling and packaging / Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento (CE) 1272/2008
CSB	Domanda chimica di ossigeno
DGR	Dangerous Goods Regulations / Regolamento sul trasporto di merci pericolose (vedi IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato di esposizione senza rischi)
EC50	Concentrazione efficace 50%. La EC50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che altera del 50% un effetto (per esempio sulla crescita) in un determinato arco di tempo
EC-NR	L'elenco EC (EINECS, ELINCS ed NLP) è la fonte del codice a 7 cifre costituente il numero CE attribuito univocamente alle sostanze nel territorio dell'Unione europea
ED	Interferente endocrino
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Elenco europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances / Elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)
ErC50	= EC50; in questo procedimento la concentrazione della sostanza testata che rispetto a quella di controllo determina una riduzione del 50% della crescita (EbC50) oppure del tasso di crescita (ErC50)
Eye Dam.	Provoca gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Provoca irritazioni oculari
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
GKV	Regolamento sui valori limite

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) / Regolamento per il trasporto di merci pericolose della IATA
ICAO	International Civil Aviation Organization / Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code / Codice per il trasporto marittimo di merci pericolose
Index -Nr.	Il numero di indice è il codice di identificazione riportato all'Allegato VI parte 3 del Regolamento (CE) n. 1727/2008
IOELV	Valore limite orientativo sul posto di lavoro
KZW	Valore limite dell'esposizione breve
LC50	Concentrazione letale 50%: concentrazione di una sostanza testata che in un arco di tempo prefissato determina una mortalità del 50%
Log KOW	n-ottanolo/acqua
LoW	Elenco delle sostanze rifiuto
M-Factor	Un fattore di moltiplicazione, applicato alla concentrazione di una sostanza classificata quale acutamente pericolosa per le acque (cat.1) ovvero cronicamente pericolosa per le acque (cat.1) e utilizzato per individuare mediante il criterio di additività la classificazione di una miscela che contiene una sostanza
Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer / Ex-polimero
PBT	Persistent, bio-accumulative and toxic / Persistente, bioaccumulante, tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration / Concentrazione prevedibile senza effetto
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento (CE) 1907/2006)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses / Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su rotaia
Skin Corr.	Corrosivo per la cute
Skin Irrit.	Irritante per la cute
Skin Sens.	Sensibilizzante per la cute
SMW	Valore medio per turno di lavoro
SPM	Microparticella di polimeri sintetici
SVHC	Substance of Very High Concern / Sostanze candidate estremamente preoccupanti
VGÜ	Regolamento sulla vigilanza della salute sul posto di lavoro
vPvB	Very persistent, very bioaccumulative / Molto persistente e molto bioaccumulante

# Scheda di sicurezza

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

2025 - ATP 23 2025/1222)



## POWERFLEX

Versione n. GHS 8.0

Rielaborata il 08.04.2026

Sostituisce la versione del 05.11.2025 (GHS 7)

### Bibliografia di riferimento e provenienza dei dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele modificato con Reg. (CE) n.1907/2006 (REACH), modificato con 2020/878/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, rotaia, via d'acqua interna (ADR/RID/ADN). Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG), Regolamento per il trasporto di merci pericolose (DGR) per via aerea (IATA).

### Procedimento di classificazione

Caratteristiche fisico chimiche: la classificazione si basa sui risultati di verifica della miscela.

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: il procedimento per la classificazione della miscela si basa sui singoli componenti della stessa (formula di additività).

### Elenco delle frasi rilevanti (Codice e testo come indicato alle Sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H301	Tossico se ingerito
H302	Dannoso per la salute se ingerito
H310	Letale per contatto con la pelle
H311	Tossico al contatto con la pelle
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H317	Può provocare una reazione cutanea allergica
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H330	Letale se inalato
H332	Nocivo se inalato
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

### Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente Scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto sulla base dell'attuale stato dell'arte. La presente Scheda di sicurezza è stata elaborata esclusivamente per il prodotto cui si riferisce e va utilizzata esclusivamente con riferimento allo stesso.